



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.12.2002
COM(2002) 767 definitivo

2002/0308 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994¹ ha posto in essere una tutela unitaria di questo segno nel complesso degli Stati membri per mezzo di una registrazione comunitaria. Tale regime ha ampiamente risposto alle aspettative degli utenti. Esso ha inoltre prodotto un effetto positivo sulla concreta realizzazione del mercato interno, come dimostra una valutazione, realizzata su iniziativa della Commissione, riguardante i risultati ottenuti con questo sistema, gestito con successo dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI - nel seguito «l'Ufficio»).

A norma del paragrafo 7 dell'articolo 39 di detto regolamento la Commissione, trascorsi cinque anni dall'apertura dell'Ufficio per il deposito delle domande, ha presentato al Consiglio una relazione² sul funzionamento del sistema di ricerca risultante da tale disposizione, comprese le somme versate agli Stati membri. Essa illustra i problemi individuati nonché le diverse alternative per tentare di risolverli. Spetta parimenti alla Commissione proporre le opportune modifiche di tale sistema in base all'esperienza acquisita e agli sviluppi delle tecniche di ricerca.

In seguito all'impegno assunto con una dichiarazione riguardante l'articolo 89 dello stesso regolamento la Commissione ha inoltre presentato al Consiglio una comunicazione³ sul funzionamento del sistema di rappresentanza dinanzi all'Ufficio. Tale analisi ha mostrato che in questa fase non occorre modificare il regime definito da detta disposizione.

L'analisi relativa al funzionamento del sistema di ricerca e di rappresentanza ha permesso di individuare altri punti il cui chiarimento o la cui modifica potrebbe ripercuotersi positivamente sulla gestione del regime comunitario. Tale operazione dovrebbe pertanto consentire di migliorare l'efficacia del sistema, accrescerne il valore aggiunto nonché prevenire fin da ora le conseguenze di eventuali prossime adesioni senza tuttavia modificare nella sostanza il sistema, che si è rivelato perfettamente valido in rapporto agli obiettivi stabiliti.

La presente proposta è stata elaborata insieme all'Ufficio. In seno al gruppo Marchio comunitario, periodicamente convocato dall'UAMI, varie associazioni interessate al regolamento sul marchio comunitario hanno potuto, in quanto utenti, formulare un parere sulle modifiche proposte. Esse hanno anche inviato ai servizi della Commissione commenti scritti⁴. La maggior parte delle proposte sono state accolte positivamente. Del resto, in numerose riunioni del Consiglio d'amministrazione dell'UAMI, gli Stati membri sono stati informati che la Commissione avrebbe presentato al Consiglio una proposta relativa ad alcuni punti ritenuti in questa fase pertinenti. Gli scambi di punti di vista hanno ulteriormente dimostrato l'opportunità di tale iniziativa.

¹ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.

² GU ...

³ GU ...

⁴ AIPPI, AIM, ECTA, FICPI, UNICE, INTA

Titolari (articolo 5)

L'articolo 5 definisce i titolari del marchio comunitario. I cittadini di paesi terzi non membri della Convenzione di Parigi e/o dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) possono diventare titolari di un marchio siffatto solo se una decisione della Commissione, debitamente pubblicata, constata che tali paesi accordano ai cittadini di tutti gli Stati membri la stessa tutela di cui godono i propri cittadini.

Vari motivi fanno optare su questo requisito per un approccio più flessibile. È chiaro che se tale reciprocità non fosse obbligatoria risulterebbe agevolato l'accesso al sistema comunitario. Eliminare tale ostacolo è in linea con l'attuale tendenza del mercato mondiale. Constatare, poi, le condizioni di reciprocità e/o di equivalenza tra regimi si è rivelata, inoltre, una pretesa troppo complessa. I vantaggi non compensano gli inconvenienti per il buon funzionamento del regime comunitario. Maggior flessibilità è anche necessaria per allineare il regolamento sul marchio comunitario al nuovo regime sul disegno comunitario, cui i paesi terzi possono accedere senza soddisfare requisiti di reciprocità e/o equivalenza voluti dal Consiglio.

È perciò opportuno eliminare tali condizioni. Va eliminata anche la condizione della nazionalità. La definizione di titolare è pertanto aperta a ogni persona fisica e giuridica o ente di diritto pubblico. Tutte le altre condizioni previste nella disposizione diventano superflue.

Tuttavia, le norme sulla priorità di un marchio precedente, sottoposte ai requisiti di reciprocità e di equivalenza di cui all'articolo 29, paragrafo 5, dello stesso regolamento, continueranno a essere applicate per non nuocere ai diritti acquisiti dei titolari cittadini degli Stati membri.

Ricerca (articolo 39)

Il sistema di ricerca deve permettere di individuare conflitti con diritti anteriori rivendicabili con la procedura d'opposizione e che possono impedire la registrazione del marchio comunitario richiesto.

Per quanto riguarda il funzionamento del sistema di ricerca, l'esperienza acquisita, messa in luce nella relazione di cui sopra, ha evidenziato che si tratta di un regime estremamente costoso per l'Ufficio, poco apprezzato soprattutto dagli utenti e che prolunga la procedura di registrazione comunitaria. Alcuni Stati membri non hanno mai partecipato al sistema limitandone così in parte l'utilità, dato che la qualità delle relazioni di ricerca non è uniforme e il loro livello generalmente poco soddisfacente. Inconvenienti seri che saranno notevolmente aggravati dalle prossime adesioni, soprattutto in termini di costo. Ogni relazione di ricerca estesa ai dodici nuovi Stati membri costerà più del doppio del costo attuale per domanda di registrazione, onere eccessivo per i richiedenti (soprattutto PMI) che, pertanto, non diverranno competitivi e un risultato contrario a quello voluto, che era di assistere imprese impossibilitate finanziariamente a individuare conflitti eventuali con altri diritti. Costi esorbitanti del sistema di ricerca avranno ripercussioni sulla corretta gestione dell'Ufficio nonché sulla sua indipendenza finanziaria.

Occorre dunque impedire che ciò si verifichi. Tenuto conto di tutti gli elementi in gioco, la soluzione meno pregiudizievole fra le possibili alternative consisterebbe nella pura e semplice abrogazione del sistema di ricerca di cui all'articolo 39 del regolamento. Questo sarebbe il provvedimento più appropriato se ed in quanto tale sistema non aumenta il valore aggiunto del regime.

Rappresentanza (articolo 89)

Riguardo alla rappresentanza, la suddetta relazione porta a concludere che per il momento il sistema può restare inalterato. Sono emersi tuttavia problemi su taluni mandatarî autorizzati che, trasferito il domicilio professionale o il luogo di esercizio delle loro funzioni in un altro Stato membro, non sono più abilitati a rappresentare clienti davanti al servizio centrale della proprietà industriale del loro ex-Stato membro. Essi devono perciò essere radiati dall'elenco dei mandatarî autorizzati, a meno che il presidente dell'Ufficio non conceda loro una deroga particolare ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 4. Il testo della lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 89 viene quindi riformulato onde evitare tali situazioni. Per agire dinanzi all'Ufficio è quindi sufficiente risiedere in uno Stato membro della Comunità. Il fatto di cambiare domicilio o luogo di lavoro all'interno del territorio dei diversi Stati membri non avrà più alcun effetto ai fini della rappresentanza dinanzi all'Ufficio.

Commissioni di ricorso (articoli 130 e 131)

L'esperienza e la valutazione del funzionamento delle commissioni di ricorso hanno evidenziato la necessità di migliorare alcuni aspetti relativi a tali commissioni. Si tratta sostanzialmente di fornire alle commissioni di ricorso strumenti supplementari per migliorarne il rendimento e renderne più efficace l'attività. Questo è fondamentale per la credibilità, soprattutto esterna, del sistema comunitario e del lavoro svolto dall'Ufficio; si tratta inoltre di un punto di estrema importanza per gli utenti.

I provvedimenti presi in proposito sono i seguenti:

(1) I membri delle commissioni di ricorso, compresi i presidenti, sono d'ora innanzi nominati dal consiglio di amministrazione e non dal Consiglio. Tale provvedimento ha lo scopo di rendere la procedura di nomina più efficace e di facile gestione. Infatti, il consiglio di amministrazione dell'UAMI ha deciso all'unanimità nella seduta del 14 maggio 2001 (CA-01-07) di nominare i nuovi membri delle commissioni di ricorso a livello A5 invece che A3. Non è pertanto più considerato opportuno che il Consiglio dei Ministri si occupi di tali nomine. D'ora in poi le decisioni saranno prese dal consiglio di amministrazione e viene mantenuto così il principio secondo cui sono gli Stati membri che prendono la decisione.

Per contro, la revoca dei membri continuerà a essere appannaggio della Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione, ciò al fine di garantire la loro indipendenza come previsto nel regolamento stesso.

(2) è prevista la possibilità che un presidente di commissione di ricorso assuma anche la carica di presidente del dipartimento ricorsi. Tale carica ha segnatamente la funzione di garantire un'efficace gestione amministrativa delle commissioni di ricorso nonché, per quanto possibile, la coerenza delle decisioni prese dalle commissioni. D'altro canto tali provvedimenti rientrano anche nell'ambito delle competenze del presidente dell'Ufficio, il quale può prendere tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento dell'Ufficio, fra cui in particolare l'adozione di norme amministrative interne (articolo 119).

(3) Al solo fine di abbreviare i tempi delle decisioni delle commissioni di ricorso è inoltre prevista la possibilità che un solo membro prenda decisioni qualora le circostanze lo consentano. Tale possibilità deve limitarsi a casi specifici in cui le parti siano all'occorrenza già state ascoltate e non deve applicarsi alle disposizioni per le quali non esistono pronunce anteriori.

(4) Per evitare contraddizioni fra le diverse commissioni in rapporto a casi analoghi e considerando le difficoltà che ciò comporta per il lavoro dell'Ufficio nonché per la sua immagine all'esterno, per le commissioni di ricorso viene introdotta la possibilità di decidere, in taluni casi, in commissione allargata. Le discussioni in seno a questa commissione allargata dovrebbero fornire linee direttive e principi per casi mai trattati in precedenza utili per garantire la coerenza necessaria delle decisioni delle commissioni di ricorso.

Punti procedurali

(a) Motivi assoluti di rifiuto: articolo 7

Per quanto riguarda la compatibilità del legame fra il regime comunitario relativo alla protezione delle indicazioni geografiche comunitarie e quello dei marchi comunitari, l'articolo 142 prevede già che il regolamento (CE) n. 40/94 lasci impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92, in particolare l'articolo 14. Nel quadro degli impedimenti assoluti alla registrazione viene introdotta una disposizione atta a esplicitare questo aspetto durante l'esame di una domanda di marchio comunitario.

(b) Motivi relativi di rifiuto: articolo 8

I titolari di marchi protetti a livello comunitario acquisiscono in forza della normativa comunitaria il diritto di opporsi alla registrazione di un marchio comunitario alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 40/94, articolo 8, paragrafo 4. La formulazione esistente tiene conto di tale diritto di opposizione solo in funzione della legislazione degli Stati membri. Questo dovrebbe facilitare e consolidare l'esercizio e la difesa dei diritti acquisiti dai titolari interessati. In caso di anteriorità di questi diritti e per gli stessi motivi un marchio comunitario potrà essere dichiarato nullo a norma dell'articolo 52, paragrafo 2.

Ciò riguarda ad esempio i marchi tutelati a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992⁵, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, come pure a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari⁶.

(c) Procedura di fallimento (articolo 21)

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio prevede norme comuni sull'insolvidità⁷. Da un lato, secondo tale regolamento, il termine "insolvidità" sostituisce quello di "fallimento". Titolo e testo dell'articolo 21 vengono perciò adattati di conseguenza. Dall'altro, il regolamento stabilisce che l'iscrizione di una procedura di insolvidità in un registro e la sua pubblicazione competa anche al liquidatore e non solo alla competente istanza nazionale, cioè a un tribunale. Questa possibilità viene quindi aggiunta al testo.

(d) Deposito della domanda (articolo 25)

Per non penalizzare senza motivo gli utenti qualora una domanda di marchio comunitario trasmessa all'Ufficio attraverso gli uffici nazionali sia in ritardo rispetto al termine fissato, con conseguente ritiro della stessa, viene prorogato il termine per la trasmissione all'Ufficio.

⁵ GUL 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁶ GUL 3 del 5.1.2002, pag. 1.

⁷ GUL 160 del 30.06.2000, p.1

In caso di trasmissione tardiva, la domanda non si considererà ritirata, ma se ne sposterà semplicemente la data di deposito, che sarà sostituita dalla data in cui l'Ufficio la riceve.

(e) Divisione della domanda e della registrazione (articoli 44a e 48a)

Per semplificare e agevolare la procedura che il regolamento prevede per gli utenti e per l'Ufficio, il dispositivo è completato con l'aggiunta della facoltà di introdurre e successivamente istruire una domanda di divisione di una domanda di registrazione o di una registrazione, conformemente alle disposizioni del trattato sul diritto dei marchi (TLT) del 27 ottobre 1994 vigenti in materia.

(f) Revisione delle decisioni *ex parte* e *inter partes* (articoli 60 e 60a)

La possibilità di revisione delle decisioni viene estesa anche ai casi *inter partes* per ridurre il numero di ricorsi dinanzi alle commissioni di ricorso. Il termine “pregiudiziale” viene soppresso perché induce confusione.

(g) Revoca di una decisione (articolo 77a)

Eccezionalmente, se l'Ufficio prende una decisione procedurale errata, compresa l'erronea iscrizione nel registro, l'Ufficio può revocare o correggere *ex officio* questo errore entro sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata presa la decisione o fatta l'iscrizione. Questo dovrebbe permettere di porre rimedio a tale situazione rispettando nel contempo i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto che potrebbero essere invocati dai titolari e dai terzi interessati. La decisione dell'Ufficio può essere oggetto di ricorso.

(h) Procure (articoli 88 e 89)

Per le questioni procedurali e nell'intento di accelerare le pratiche di rappresentanza per il deposito di un marchio comunitario, i casi e le condizioni in cui una procura resta o diventa obbligatoria sono fissati dal regolamento di esecuzione.

Il provvedimento ha lo scopo di allineare il testo al nuovo regime del disegno comunitario. In seno a tale regime, infatti, che riguarda anche un titolo unitario, il Consiglio ha scelto di delegare tale competenza alla Commissione. Così, l'articolo 78 del regolamento (CEE) n. 6/2002 stabilisce che decide il regolamento di esecuzione se, e a che condizioni, i rappresentanti dovranno depositare presso l'Ufficio una procura firmata, da lasciare agli atti.

(i) Ripartizione delle spese (articolo 81)

Riguardo alla ripartizione delle spese, se l'importo delle spese da rimborsare si limita alle tasse versate all'Ufficio e alle spese di rappresentanza, esso viene fissato d'ufficio, senza richiesta, dalla divisione di opposizione o dalla divisione di annullamento o dal cancelliere delle commissioni di ricorso. Scopo della disposizione è evitare lavoro superfluo all'Ufficio

(j) Proseguimento della procedura (articolo 78a)

Il nuovo articolo 78a introduce una deroga in forma di prosecuzione della procedura se una delle parti davanti all'Ufficio non osserva un termine da esso fissato. In tal caso, è possibile ottenerne, su richiesta, la prosecuzione automatica del procedimento previo pagamento di una tassa. L'Ufficio può dunque proseguire la procedura avviata come se il termine fosse stato rispettato. Tale possibilità ha alcune eccezioni e non sarà applicata ai casi di non rispetto dei termini di deposito della domanda, alla rivendicazione del diritto di priorità, all'esame della

domanda, alla procedura di opposizione, al ricorso davanti alla Corte di giustizia o alla domanda di *restitutio in integrum*.

(k) Richiesta di trasformazione e condizioni (articoli 109 e 110)

Per armonizzare e centralizzare l'esame dell'ammissibilità delle richieste di trasformazione di una domanda di marchio comunitario in marchio nazionale, esso viene affidato all'Ufficio e non agli uffici nazionali. L'Ufficio può così decidere sulla ammissibilità della domanda di trasformazione mentre gli uffici nazionali decidono sulla sostanza della trasformazione della domanda in marchio nazionale.

Durante le consultazioni su questo punto, il provvedimento è stato accolto positivamente sia dagli Stati membri che dagli utenti. Esso faciliterà il compito degli uffici nazionali ed eviterà, con l'esame centralizzato della domanda, che l'ammissibilità della richiesta di trasformazione sia risolta in base a criteri differenti.

(l) Domanda riconvenzionale (articolo 96)

Le norme dell'articolo 56 sull'esame di una domanda di decadenza o di nullità davanti all'Ufficio si applicano nel quadro di una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità. All'articolo 96, paragrafo 5, manca tuttavia il riferimento all'articolo 56, paragrafo 2, che permette al titolare del marchio comunitario di chiedere al titolare di un marchio comunitario precedente di addurre la prova dell'uso. È pertanto opportuno aggiungere tale riferimento. Per contro, il riferimento dell'articolo 56, paragrafo 6, sulla registrazione della decisione di un tribunale dei marchi comunitari, figura, erroneamente, all'articolo 96, paragrafo 5, mentre tale registrazione è già prevista al paragrafo 6 dello stesso articolo. Il riferimento va pertanto soppresso.

(m) Controllo di legittimità (articolo 118)

La Commissione controlla la legittimità degli atti espressamente contemplati dall'articolo 118. La mancanza di una decisione entro i termini previsti è da considerarsi decisione implicita di reiezione. Senza rinunciare al principio del rispetto di un certo termine e per motivi di certezza del diritto, è opportuno ampliare i termini previsti.

(n) Decisioni sull'opposizione o l'annullamento (articoli 127 e 129)

Per permettere di arrivare ad una decisione in merito all'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio comunitario o al suo annullamento nella maniera più semplice ed efficace possibile, per alcuni casi, obbligatoriamente semplici, è prevista la possibilità che le decisioni vengano prese da un membro unico della divisione d'opposizione o di annullamento, di preferenza un giurista.

Tasse (articolo 140)

Vengono soppresse alcune tasse, come quelle il cui importo non porta all'Ufficio una entrata reale ma, al contrario, appesantiscono notevolmente la procedura.

Comitologia (articolo 141)

La decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 (1999/468/CE) che fissa le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁸ fissa nuove norme nel campo della "comitologia". L'articolo 141 del regolamento (CE) n. 40/94 istituisce un comitato di regolamentazione per varie questioni definite da regolamenti di esecuzione. Tale norma sarà allineata alla suddetta decisione con un regolamento del Consiglio, adottato con la procedura di consultazione (unanimità)⁹, che aggiorna le norme sui comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste negli atti del Consiglio. Perciò l'articolo 141 non va più adeguato con la presente proposta di regolamento.

⁸ GU L 184 del 17.07.1999, p.23

⁹ GU C 75 E del 26.03.2002 p.0448 e segg.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione¹⁰,

visto il parere del Parlamento europeo¹¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994¹³ ha posto in essere una tutela unitaria di questo segno nel complesso degli Stati membri per mezzo di una registrazione comunitaria. Tale regime ha ampiamente risposto alle aspettative degli utenti. Esso ha inoltre prodotto un effetto positivo sulla concreta realizzazione del mercato interno.
- (2) Il funzionamento del sistema ha permesso di individuare alcuni aspetti che potrebbero consentire di chiarirlo e completarlo ulteriormente. Tale operazione permetterebbe di migliorare l'efficacia del sistema, accrescerne il valore aggiunto nonché prevenire fin da ora le conseguenze di eventuali prossime adesioni senza tuttavia modificare nella sostanza il sistema, che si è rivelato perfettamente valido in rapporto agli obiettivi stabiliti.
- (3) È opportuno rendere il sistema del marchio comunitario accessibile a qualunque utente senza requisiti di reciprocità, equivalenza e/o nazionalità, favorendo così anche gli scambi del mercato mondiale ed evitando inconvenienti che rendono il sistema complicato, poco flessibile e inefficiente. Inoltre, la linea in merito seguita dal Consiglio nel nuovo sistema sui disegni comunitari è stata quella della flessibilità.

¹⁰ GU C del ..., pag. .

¹¹ GU C del ..., pag. .

¹² GU C del ..., pag. .

¹³ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.

- (4) Allo scopo di razionalizzare la procedura il sistema di ricerca viene abrogato. Si tratta del provvedimento più opportuno se ed in quanto tale sistema non incrementa il valore aggiunto del regime comunitario, ma comporta invece spese esorbitanti, ritardi nei procedimenti e altri inconvenienti.
- (5) Vengono presi alcuni provvedimenti atti a fornire alle commissioni di ricorso ulteriori mezzi per abbreviare i tempi delle decisioni e migliorare il loro funzionamento.
- (6) L'esperienza acquisita con l'applicazione del sistema ha evidenziato possibili miglioramenti di alcuni aspetti della procedura. Alcuni punti sono stati perciò modificati e altri inseriti per offrire agli utenti un prodotto di maggior qualità e sempre competitivo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 40/94 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Titolari del marchio comunitario

Possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico».

2. All'articolo 7, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente k):

«k) i marchi che contengono o consistono in una denominazione depositata, purché registrata ad altro titolo come indicazione geografica protetta o denominazione d'origine protetta a termini del regolamento (CEE) n. 2081/92 qualora i prodotti coperti dal marchio non abbiano il diritto di recare detta indicazione geografica o denominazione d'origine.

3. All'articolo 8 il testo del paragrafo 4, primo comma è sostituito dal seguente:

«4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno».

4. L'articolo 21 è modificato come segue:

(a) Il titolo «Procedura di fallimento e procedure analoghe» è sostituito dal titolo «Procedure concorsuali».

(b) Nel primo paragrafo i termini "una procedura di fallimento od una procedura analoga" sono sostituiti dai termini "una procedura di fallimento"

(c) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se il marchio comunitario è compreso in una procedura concorsuale, ne è iscritta menzione nel registro e ne è fatta pubblicazione a richiesta del liquidatore competente o dell'autorità nazionale competente».

5. All'articolo 25 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le domande di cui al paragrafo 2 non pervenute all'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è arrivata all'Ufficio».

6. All'articolo 35 il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Il titolare di un marchio comunitario che sia titolare di un marchio anteriore identico registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o facenti parte di essi, può far valere la preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale esso è stato registrato».

7. All'articolo 36, paragrafo 1 il testo del punto b) è sostituito dal seguente:

«b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa le condizioni stabilite dal presente regolamento nonché quelle stabilite dal regolamento di esecuzione».

8. L'articolo 37 è soppresso.

9. L'articolo 39 è soppresso.

10. Il testo dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«1. Se le prescrizioni che deve soddisfare la domanda di marchio comunitario sono soddisfatte la domanda viene pubblicata, sempre che non sia stata respinta a norma dell'articolo 38.

2. Se, una volta pubblicata, la domanda è respinta a norma dell'articolo 38, la decisione di reiezione viene pubblicata quando ha carattere definitivo».

11. Al Titolo IV, il titolo della Sezione Quinta è sostituito dal seguente:

«RITIRO, LIMITAZIONE, MODIFICA E DIVISIONE DELLA DOMANDA».

12. Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente articolo 44 bis:

«Articolo 44 bis

Divisione della domanda

1. Il richiedente può dividere la domanda dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originale sarà oggetto di una o più domande divisionali. I prodotti e i servizi della domanda divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti e ai servizi che restano nella domanda originale o sono contenuti in altre domande divisionali.

2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:
 - (a) se sia andata formandosi un'opposizione alla domanda originale e la dichiarazione di divisione riguardi i prodotti ed i servizi oggetto di tale opposizione, fino a quando la decisione della divisione di opposizione non sia passata in giudicato o fino all'abbandono del procedimento di opposizione;
 - (b) nei periodi previsti dal regolamento di esecuzione.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione è sottoposta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo una volta pagata tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data in cui viene trascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originale conservati dall'Ufficio.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate nonché tutte le tasse versate in relazione alla domanda originale prima della data di ricezione da parte dell'Ufficio della dichiarazione di divisione sono considerate presentate o versate anche per la domanda o le domande divisionali. Le tasse debitamente corrisposte per la domanda originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. La domanda divisionale conserva la data di deposito nonché ogni data della domanda originale ai fini della priorità e della preesistenza».
13. Il titolo del Titolo V è sostituito dal seguente:

«DURATA, RINNOVO, MODIFICA E DIVISIONE DEL MARCHIO COMUNITARIO».
14. Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente articolo 48 bis:

«Articolo 48 bis

Divisione della registrazione

1. Il titolare del marchio comunitario può dividere la registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nella registrazione originale saranno oggetto di una o più registrazioni divisionali. I prodotti e i servizi della registrazione divisionale non possono sovrapporsi ai prodotti e ai servizi che restano nella registrazione originale o sono contenuti in altre registrazioni divisionali.
2. La dichiarazione di divisione non è ammissibile nei seguenti casi:
 - (a) quando sia stata presentata all'Ufficio una domanda di decadenza o nullità nei confronti della registrazione originale e la dichiarazione di divisione riguardi i prodotti ed i servizi oggetto di detta domanda, fino a quando la decisione della divisione di annullamento non sia passata in giudicato o il procedimento non si sia concluso in altro modo;

- (b) in relazione ai prodotti ed ai servizi per i quali sia stata depositata una domanda riconvenzionale di decadenza o nullità nell'ambito di un'azione dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari, fino a quando la menzione della sentenza del tribunale dei marchi comunitari non sia stata iscritta nel registro a norma dell'articolo 96, paragrafo 6.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento d'esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione è sottoposta a una tassa. La dichiarazione si considera effettuata solo una volta pagata tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data di iscrizione nel registro.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate nonché tutte le tasse versate in relazione alla registrazione originale prima della data di ricezione da parte dell'Ufficio della dichiarazione di divisione sono considerate presentate o versate anche per la registrazione o le registrazioni divisionali. Le tasse debitamente corrisposte per la registrazione originale prima della data di ricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. La registrazione divisionale conserva la data di deposito nonché ogni data della registrazione originale ai fini della priorità e della preesistenza».
15. All'articolo 50, paragrafo 1 è soppresso il punto d).
16. All'articolo 51, paragrafo 1 il testo del punto a) è sostituito dal seguente:
- «a) allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7».
17. All'articolo 52 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio comunitario è altresì dichiarato nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare:
- a) del diritto al nome,
- b) del diritto all'immagine,
- c) del diritto d'autore,
- d) del diritto di proprietà industriale,
- secondo la legislazione comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione».
18. All'articolo 56 il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. La decisione dell'Ufficio riguardante la domanda di decadenza o di nullità dà luogo ad una menzione iscritta nel registro non appena sia divenuta definitiva».

19. Il testo dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

Revisione delle decisioni in casi *ex parte*

1. Quando la parte che ha presentato ricorso è parte unica nel procedimento e l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, l'organo in questione deve accogliere le istanze del ricorrente.
 2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorso va deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito».
20. Dopo l'articolo 60 è inserito un nuovo articolo 60 bis.

«Articolo 60 bis

Revisione delle decisioni in casi *inter partes*

1. Se il procedimento oppone il ricorrente ad un'altra parte e se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene tale ricorso ammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.
 2. Le istanze del ricorrente possono essere accolte solo se l'organo la cui decisione è impugnata notifica all'altra parte l'intenzione di accoglierle e quest'ultima accetta entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica.
 3. Se entro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi l'organo la cui decisione è impugnata ritiene di non dover accogliere le istanze del ricorrente, il ricorso va deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito. Se l'organo in questione ritiene di dover accogliere le istanze del ricorrente, ma l'altra parte non accetta entro un mese, il ricorso va deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nel merito, previa ricezione della dichiarazione di non accettazione dell'altra parte o, qualora tale dichiarazione non sia pervenuta entro il termine fissato, dopo lo scadere di quest'ultimo termine».
21. Dopo l'articolo 77 è inserito un nuovo articolo 77 bis.

«Articolo 77 bis

Revoca

Qualora una decisione presa dall'Ufficio o una sua iscrizione nel registro lede i diritti di una parte e se tale decisione o iscrizione sia inficiata da un evidente errore materiale in contrasto col regolamento, l'Ufficio può revocare tale decisione o iscrizione se la revoca si rivela necessaria al fine di correggere l'errore e ripristinare la legalità e purché i diritti di una o più parti lese dalla revoca non superino gli interessi della o delle parti per le quali la revoca ha effetti positivi e se infine, nell'atto correttivo, l'interesse pubblico prevale sul fatto di non correggere l'errore. La revoca è ammissibile solo se viene dichiarata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della decisione o dell'iscrizione da revocare».

22. All'articolo 78 il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini previsti dal paragrafo 2, dall'articolo 42, paragrafi 1 e 3 e dall'articolo 78 bis».
23. Dopo l'articolo 78 è inserito un nuovo articolo 78 bis:

«Articolo 78 bis

Prosecuzione del procedimento

1. Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario o qualsiasi altra parte ad un procedimento dinanzi all'Ufficio che non abbia osservato un termine da rispettare nei riguardi dell'Ufficio può ottenere, facendo richiesta in tal senso, la prosecuzione del procedimento nei casi diversi da quelli di cui all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 36, paragrafo 2, all'articolo 42, paragrafi 1 e 3, all'articolo 63, paragrafo 5, all'articolo 78 nonché al presente articolo, a condizione che, al momento della richiesta, l'atto omesso sia stato compiuto. La richiesta di prosecuzione del procedimento è ammissibile solo qualora sia presentata entro un mese a decorrere dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta si considera presentata soltanto una volta pagata la tassa di prosecuzione del procedimento.
 2. L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.
 3. Se l'Ufficio accoglie la richiesta, le conseguenze dell'inosservanza del termine si considerano non avvenute.
 4. Se l'Ufficio respinge la richiesta la tassa è rimborsata».
24. All'articolo 81 il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. La divisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi precedenti quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio ed alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi il cancelliere della commissione di ricorso o un membro del personale della divisione di opposizione o della divisione di annullamento fissa l'importo della spesa da rimborsare a richiesta di parte. Tale richiesta è ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui diventa definitiva la decisione in rapporto alla quale è stata richiesta la fissazione delle spese. Su richiesta presentata entro il termine prescritto, tale importo può essere riveduto con decisione della divisione d'opposizione o della divisione di annullamento o della commissione di ricorso».
25. L'articolo 88 è modificato come segue:
- (a) Al paragrafo 3 il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilio, o sede, o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nella Comunità, possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente».

- (b) È aggiunto un nuovo paragrafo 4:
- «4. Il regolamento di esecuzione indicherà se e a quali condizioni un dipendente debba depositare presso l'Ufficio una procura firmata da conservare agli atti».
26. L'articolo 89 è modificato come segue:
- (a) Al paragrafo 1 il testo del punto b) è sostituito dal seguente:
- «b) da mandatarî abilitati iscritti nell'elenco tenuto dall'Ufficio. Il regolamento di esecuzione indicherà se e a quali condizioni i mandatarî operanti dinanzi all'Ufficio debbano depositarvi una procura firmata da inserire nel fascicolo».
- (b) Al paragrafo 2, il testo della prima frase del punto c) è sostituito dal seguente:
- «c) è abilitata a rappresentare persone fisiche o giuridiche in tema di marchi dinanzi all'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro».
27. All'articolo 96, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
- «5. Si applica l'articolo 56, paragrafi 2, 3, 4 e 5».
28. L'articolo 108 è modificato come segue:
- (a) Il testo del paragrafo 4) è sostituito dal seguente:
- «4. Se una domanda di marchio comunitario si considera ritirata, l'Ufficio notifica tale fatto al richiedente o titolare, fissandogli un termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare un'istanza di trasformazione».
- (b) Il testo del paragrafo 5) è sostituito dal seguente:
- «5. Se la domanda di marchio comunitario è ritirata o il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguito all'iscrizione di una rinuncia od al mancato rinnovo della registrazione, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritiro della domanda di marchio comunitario o di cessazione degli effetti del marchio comunitario».
- (c) Il testo del paragrafo 6) è sostituito dal seguente:
- «6. Se il marchio comunitario è respinto con una decisione dell'Ufficio o cessa di produrre i suoi effetti in seguito ad una decisione dell'Ufficio o di un tribunale del marchio comunitario, l'istanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data alla quale tale decisione è divenuta definitiva».
29. All'articolo 109 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del regolamento, in particolare dei paragrafi 1, 2 e dal 4 al 6 dell'articolo 108, e del paragrafo 1 dell'articolo 109, nonché le condizioni formali del regolamento di esecuzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri in essa menzionati».

30. All'articolo 110 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Qualsiasi ufficio centrale della proprietà industriale al quale è trasmessa l'istanza di trasformazione può ottenere dall'Ufficio tutte le informazioni relative all'istanza atte a consentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dalla trasformazione».
31. All'articolo 118, paragrafo 3, seconda frase l'espressione «entro quindici giorni» è sostituita da «entro un mese» e, alla terza frase, l'espressione «entro un mese» è sostituita da «entro tre mesi».
32. All'articolo 127 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le divisioni d'opposizione prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, almeno uno dei quali sarà un giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. In ogni caso, le decisioni prese da un solo membro devono riguardare casi semplici » .
33. All'articolo 129 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le divisioni d'annullamento prendono le loro decisioni in formazione di tre membri, almeno uno dei quali sarà un giurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento d'esecuzione, le decisioni sono prese da un solo membro. In ogni caso, le decisioni prese da un solo membro devono riguardare casi semplici ».
34. L'articolo 130 è modificato come segue:
- (1) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le commissioni di ricorso prendono decisioni in sede di commissione composta da tre membri, almeno due dei quali devono essere giuristi. In alcuni casi specifici le decisioni sono prese in commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro ».
- (2) È aggiunto un nuovo paragrafo 3:
- «3. Le decisioni prese in sede di commissione allargata fissano gli orientamenti che le commissioni di ricorso devono seguire in casi analoghi. Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata, si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che lo giustifichino. La composizione della commissione allargata è definita ai sensi del regolamento di procedura delle commissioni di cui all'articolo 140, paragrafo 3 ».
- (3) È aggiunto un nuovo paragrafo 4:
- «4. Per stabilire quali casi particolari siano di competenza di un solo membro, si terrà conto della scarsa difficoltà dei problemi di diritto o di fatto sollevati, della limitata importanza della fattispecie del caso, dell'assenza di altre circostanze particolari. Si possono considerare anche casi legati a problemi già chiariti da una consolidata dottrina dell'Ufficio o che rientrano in una serie di casi avente lo stesso oggetto uno dei quali sia già stato risolto con sentenza definitiva. La decisione di attribuire una causa a un membro, nei casi citati è presa dalla commissione che tratta la causa all'unanimità, sentite le parti. Il membro rinvia la causa dinanzi alla camera se constata che le condizioni della devoluzione non sono più soddisfatte. Queste misure

sono completate, se necessario, ai sensi del regolamento di procedura delle camere di cui all'articolo 140, paragrafo 3 ».

35. Il testo dell'articolo 131 è sostituito dal seguente:

«Articolo 131

Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso

1. Il presidente delle commissioni di ricorso è nominato per un periodo di cinque anni seguendo la procedura di cui all'articolo 120 per la nomina del vicepresidente dell'Ufficio. Il potere di revocare l'incarico al presidente delle commissioni spetta al Consiglio che agisce su proposta del consiglio di amministrazione, sentito il presidente dell'Ufficio. Il mandato del presidente delle commissioni è rinnovabile per periodi supplementari di cinque anni o fino al suo pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.

Il presidente delle commissioni di ricorso ha poteri di gestione e di organizzazione, che consistono in particolare nel:

(a) definire le norme e l'organizzazione del lavoro con i presidenti delle camere;

(b) attribuire le cause fissando eventuali termini di decisione, su proposta del presidente della commissione interessata;

(c) chiedere al presidente dell'Ufficio di informare il consiglio d'amministrazione in caso di inadempimenti ripetuti agli obblighi così posti.

Questi poteri sono completati se necessario ai sensi del regolamento di procedura delle camere di cui all'articolo 140, paragrafo 3.

2. I membri delle commissioni di ricorso, compresi i presidenti, sono nominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile per periodi supplementari di cinque anni o fino al loro pensionamento se l'età del pensionamento viene raggiunta nel corso del nuovo mandato.
3. Le azioni disciplinari nei riguardi dei presidenti e dei membri delle commissioni di ricorso sono prese dalla Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce su proposta del presidente delle commissioni.
4. I membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna istruzione.
5. I presidenti ed i membri delle commissioni di ricorso non possono essere esaminatori né membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi o delle divisioni di annullamento».

36. All'articolo 140, paragrafo 2 sono soppressi i punti 1) e 4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Settore(i) politico(i): mercato interno

Attività: migliorare il sistema del marchio comunitario

DENOMINAZIONE DELL'INIZIATIVA:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario

Adattare successivamente e di conseguenza il regolamento di esecuzione seguendo la procedura di cui all'articolo 141 di detto regolamento.

1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

A-1, A-7 0 3 1 Spese di riunione dei comitati

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1 Dotazione totale dell'iniziativa (parte B): milioni di euro in stanziamenti d'impegno (SI)

Non applicabile

2.2 Periodo d'applicazione:

(Anni di inizio e di scadenza)

2003

2.3 Stima globale pluriennale delle spese:

a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (*cfr. punto 6.1.1*)

Non applicabile

Milioni di euro (*al terzo decimale*)

	Anno [n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 ed eserc. succ.]	Totale
Stanziamenti d'impegno (SI)							
Stanziamenti di pagamento (SP)							

- b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 6.1.2)

Non applicabile

SI							
SP							

Totale parziale a+b							
SI							
SP							

- c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento (cfr. punti 7.2 e 7.3)

SI/SP	0	0, 25	0	0	0	0	0, 25 all'an- no
-------	---	-------	---	---	---	---	------------------------

TOTALE a+b+c							
SI	0	0, 25	0	0	0	0	0, 25 all'an- no
SP	0	0, 25	0	0	0	0	0, 25 all'an- no

2.4 Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

[X...]La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

Può essere necessario il ricorso alle disposizioni dell'accordo interistituzionale.

2.5 Incidenza finanziaria sulle entrate¹⁴

[...X]Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura).

OPPURE

¹⁴ Per maggiori precisazioni si veda la nota esplicativa a parte.

Incidenza finanziaria - Conseguenza sulle entrate:

Nota bene: tutte le precisazioni ed osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere riprese in un foglio a parte, da allegare alla presente scheda finanziaria.

Milioni di euro (al primo decimale)

		Prima dell'in- tervento [anno n-1]	Situazione dopo l'intervento					
<u>Linea di bilancio</u>	<u>Entrate</u>		[Ann o n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5]
	a) <u>Entrate in termini assoluti</u>							
	b) <u>Modifica delle entrate</u>	Δ						

(Descrivere ogni linea di bilancio interessata, aggiungendo nella tabella tutte le linee sulle quali si manifesta l'incidenza in questione)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Natura della spesa		Nuova	Partecipa- zione EFTA	Partecipa- zione paesi candidati	Rubrica PF
SNO	SND	NO	NO	NO	N.

4. BASE GIURIDICA

Articolo 308 del trattato

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1 Necessità di un intervento comunitario¹⁵

5.1.1 Obiettivi perseguiti

Non applicabile

¹⁵ Per maggiori informazioni si veda la nota esplicativa a parte.

5.1.2 Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

(Occorre:

- a) spiegare come e quando la valutazione ex ante è stata effettuata (autore, calendario e se sono disponibili relazioni) o come l'informazione corrispondente è stata ottenuta¹⁶.

Non applicabile

- b) descrivere brevemente le constatazioni e gli insegnamenti tratti dalla valutazione ex ante)

5.1.3 Disposizioni adottate a seguito della valutazione ex post

Non applicabile

5.2 Attività previste e modalità dell'intervento di bilancio

Non applicabile

5.3 Modalità d'attuazione

Non applicabile

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1 Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

Non applicabile. Nessuna incidenza finanziaria sulla parte B del bilancio.

6.1.1 Intervento finanziario

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

Ripartizione	[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 ed esercizi success.]	Totale
Iniziativa 1							
Iniziativa 2							
Ecc.							
TOTALE							

¹⁶ Per le informazioni minime obbligatorie da presentare in relazione alle nuove iniziative si veda il documento SEC (2000)1051.

6.1.2 Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

	[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 ed esercizi success.]	Totale
1) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA):							
a) Uffici d'assistenza tecnica (UAT)							
b) Altra assistenza tecnica e amministrativa: - intra-muros: - extra-muros: <i>di cui per la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione:</i>							
Totale parziale 1							
2) Spese d'appoggio (SDA):							
a) Studi							
b) Riunioni di esperti							
c) Informazione e pubblicazioni							
Totale parziale 2							
TOTALE							

6.2 Calcolo del costo per ciascuno dei provvedimenti previsti nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)¹⁷

Non applicabile. Nessuna incidenza finanziaria sulla parte B del bilancio.

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

Ripartizione	Tipo di realizzazioni (progetti, dossier ...)	Numero di realizzazioni (totale per anni 1...n)	Costo unitario medio	Costo totale (totale per anni 1...n)
	1	2	3	4=(2X3)
<u>Iniziativa 1</u> - Provvedimento 1 - Provvedimento 2				
<u>Iniziativa 2</u> - Provvedimento 1 - Provvedimento 2 - Provvedimento 3 Ecc.				
COSTO TOTALE				

(Se necessario, spiegare il modo di calcolo)

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1 Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posti		Personale da assegnare alla gestione dell'iniziativa su risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'iniziativa
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A B C	1,5 0,5		1,5 0,5	Partecipazione alle riunioni per negoziare la proposta di regolamento del Consiglio; elaborazione di una modifica del regolamento di esecuzione, preparazione delle riunioni del comitato, partecipazione alle riunioni e attività successive a queste ultime
Altre risorse umane		0	0	0	
Totale		2	0	2	

¹⁷ Per maggiori informazioni si veda la nota esplicativa a parte.

7.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importi in euro	Modo di calcolo *
Funzionari Agenti temporanei	216.000 € 0	Costo annuo per funzionario : 108. 000 € X 2 funzionari = 216.000 €
Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio)	0	
Totale	216.000 €	

Il fabbisogno di risorse umane ed amministrative sarà soddisfatto ricorrendo ai fondi assegnati alla DG responsabile della gestione nell'ambito della procedura annuale d'attribuzione.

7.3 Altre spese di funzionamento derivanti dall'iniziativa

Linea di bilancio (n. e denominazione)	Importi in euro	Modo di calcolo
Dotazione globale (Titolo A7) A0701 – Missioni A07030 – Riunioni A07031 – Comitati obbligatori ⁽¹⁾ Comitato «comitatologia» / regolamentazione A07032 – Comitati non obbligatori ⁽¹⁾ A07040 – Conferenze A0705 – Studi e consulenze Altre spese (specificare)	43.200 €	1 rappresentante per Stato membro 720 euro X 15 = 10.800 euro per riunione 4 riunioni all'anno = 43.200 €
Sistemi d'informazione (A-5001/A-4300)	0	
Altre spese - parte A (specificare)	0	
Totale	43.200 €	

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'iniziativa per 12 mesi.

⁽¹⁾ Precisare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	259.200 €
II.	Durata dell'iniziativa	1 anno
III.	Costo totale dell'iniziativa (I x II)	259.200 €

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1 Sistema di controllo

Non applicabile

(All'inizio di ogni attività vanno raccolti dati adeguati per il controllo dei mezzi e delle risorse impiegati, delle realizzazioni e dei risultati dell'intervento. Ciò implica in pratica: (i) la determinazione di indicatori per i mezzi e le risorse, le realizzazioni e i risultati; (ii) l'elaborazione di metodi per la raccolta dei dati)

8.2 Modalità e periodicità della valutazione

Non applicabile

(Descrivere il programma previsto e le modalità delle valutazioni intermedie ed ex post da realizzare per stabilire se l'intervento ha raggiunto gli obiettivi fissati. Nel caso di programmi pluriennali, occorre procedere ad almeno una valutazione approfondita nel corso dell'intero ciclo del programma. Per le altre attività va effettuata una valutazione ex post o intermedia per periodi non eccedenti 6 anni)

9. MISURE ANTIFRODE

Non applicabile

(Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento finanziario: «Al fine di prevenire i rischi di frode ed irregolarità, la Commissione presenta nella scheda finanziaria le informazioni che riguardano le misure di prevenzione e di tutela esistenti o previste».)